
	<p style="text-align: center;"> ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165 C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508 COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it http://www.icsvolterra.edu.it </p>	
---	--	---

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(Approvato dal Collegio Docenti Unitario con Delibera n. 4 del 17/12/2024; Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 19/12/2024)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA	la L. del 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
PREMESSO	che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
VISTO	il DPR del 24.06.1998 n. 249 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
VISTA	la L. del 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”;
PREMESSO	che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
VISTA	la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
VISTA	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008; VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;
VISTA	la Nota MIM 5274 dell’11/07/2024 Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione-a.s. 2024-25;
VISTA	la L. del 1 Ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;

ADOPTA

il presente Regolamento che, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche ed in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che si configurano come infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

In ottemperanza a quanto enunciato nell'art.4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998) e dalle successive modifiche e integrazioni contenute nel D.P.R. 235/2007, per cui: "i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati".

Criteri che guidano l'azione disciplinare:

- a)** i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b)** La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c)** Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- d)** Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione di profitto.
- e)** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- f)** Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (vedi sotto Attività Alternative), previa valutazione della possibilità di sorveglianza da parte di un adulto.
In questo caso, fatta salva la tempestività dell'irrogazione della sanzione, l'assolvimento della stessa può essere rimandato al momento ritenuto più opportuno dal consiglio di classe.
- g)** Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni.
- h)** Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e

l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Premessa

La scuola è luogo di educazione e di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Articolo 1 – MANCANZE DISCIPLINARI

Vengono configurati come mancanze disciplinari, in ordine di gravità crescente, i seguenti comportamenti:

1. Assenze o ritardi non giustificati e/o ripetuti
2. Mancanza del materiale didattico occorrente
3. Non rispetto delle consegne a casa e/o a scuola
4. Disturbo reiterato delle attività didattiche
5. Spostamento senza motivo o autorizzazione nell'aula, nell'edificio e dall'edificio
6. Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
7. Uso del cellulare durante l'attività didattica, l'intervallo e la mensa
8. Falsificazione delle firme
9. Violazione informatica, danneggiamento e appropriazione indebita del materiale e del lavoro altrui
10. Danneggiamento dei locali e degli arredi scolastici
11. Fumo a scuola
12. Comportamento violento e/o aggressivo nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico
13. Introduzione nei locali scolastici di oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi.

Articolo 2 - SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

La violazione delle norme di comportamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, commisurate alla gravità del fatto e tenuto conto delle condizioni personali dello studente. Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari:

SPECIFICHE DELLE NOTE

NOTA DIDATTICA e NOTA DISCIPLINARE

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, gli studenti potranno essere soggetti ad ammonimento verbale che non costituisce sanzione, ma potrà essere considerato un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota disciplinare. Dell'ammonimento verbale verrà fatta menzione nella sezione "Nota-nota didattica o nota disciplinare" del Registro elettronico. Alla terza annotazione, si procederà con altri provvedimenti, in primis convocando la famiglia a colloquio con il Dirigente o suo delegato (coordinatore, o altro docente) A tal fine il coordinatore di classe, mensilmente, effettuerà il controllo delle annotazioni e procederà alla formalizzazione del Richiamo attraverso comunicazione ufficiale alla famiglia.

NOTA GENERICA con questa indicazione si segnala non necessariamente un comportamento inadeguato, ma può essere utilizzata anche per semplici comunicazioni scuola/famiglia.

SOSPENSIONE DALLE LEZIONI

Verrà comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, come da normativa, nei casi indicati nella tabella a seguire e potrà, a seconda della gravità del fatto, consistere in:

SOSPENSIONE CON OBBLIGO DI FREQUENZA, nel qual caso gli studenti dovranno presentarsi comunque a scuola per svolgere le attività loro assegnate dal Consiglio di Classe e saranno segnati nel Registro Elettronico come "presenti", ma verrà fatta un'annotazione nella sezione: "crea evento per alunno", indicando che l'alunno è stato sospeso con obbligo di frequenza.

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI, nel qual caso gli studenti non possano frequentare le lezioni, il Consiglio di Classe curerà i rapporti con gli stessi e saranno segnati nel Registro Elettronico come ASSENTI, ma verrà indicato sotto: "Altre Informazioni" indicando che l'alunno non sta frequentando per un provvedimento di allontanamento dalle lezioni.

ATTIVITA' ALTERNATIVE, previo consenso dello studente e della famiglia, il Consiglio di Classe potrà proporre di convertire la sospensione superiore a 2 giorni in lavori socialmente utili alla collettività scolastica e saranno segnalati in Registro Elettronico come ASSENTI, specificando sotto "Altre Informazioni" la dicitura: "FUORI CLASSE", allegando specifica documentazione, qualora necessario.

- Attività di supporto alla manutenzione e pulizia dei locali scolastici (pulizia dei banchi, riordino della biblioteca, sistemazione dei laboratori aule, corridoi)
- Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto
- Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale

Con riferimento a quanto sopra enunciato e al PATTO di CORRESPONSABILITÀ, più specificatamente la scuola provvede a sanzionare quanto segue nei modi sotto

indicati:

MANCANZE VERSO I DOVERI SCOLASTICI

CASO	PROVVEDIMENTO	PERSONA/ORGANO COMPETENTE	COSEGUENZE
Ritardo nell'ingresso a scuola; reiterate entrate in ritardo e uscite anticipate non adeguatamente motivate	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale all'alunna/o - se reiterato per tre volte, informazione scritta o telefonica alla famiglia - se ancora reiterato, convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente - Docente/Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Assenze immotivate	<ul style="list-style-type: none"> - colloquio anche telefonico con la famiglia - mensilmente il coordinatore di classe informerà tramite comunicazione scritta le famiglie degli alunni con un numero ragguardevole di assenze - se reiterato, convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente coordinatore - Docente/Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Mancanza del materiale scolastico; Mancato svolgimento dei compiti per casa	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - se reiterato, informazione scritta alla famiglia - se il comportamento persiste, convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente - Docente/Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Abbigliamento non consono e non funzionale all'ambiente scolastico (magliette troppo corte, canottiere, ciabatte, pantaloni abbassati,etc...)	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale all'alunna/o - se reiterato, informazione scritta alla famiglia - se ancora reiterato, convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente - Docente/Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Comportamenti di disturbo grave alle lezioni, con evidente pericolosità per l'incolumità altrui (es. uscire dall'aula senza permesso, spingere i compagni, urlare, fare chiasso, rientrare con ritardo dopo l'intervallo, trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera immotivata	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare e immediata convocazione della famiglia - possibile sospensione da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Dirigente - Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

MANCANZE NEI RAPPORTI SOCIALI

CASO	PROVVEDIMENTO	PERSONA/ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
Comportamenti di disturbo durante l'intervallo, i cambi dell'ora o durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale all'alunna/o, con eventuale sospensione dell'intervallo libero con controllo diretto del docente - se reiterato, informazione scritta alla famiglia - se ancora reiterato, nota disciplinare - se il comportamento persiste, <ul style="list-style-type: none"> - convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente - Docente - Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Lieve mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti e il personale non docente: utilizzo di espressioni irrispettose e/o inadeguate al contesto scolastico verbali o scritte	<ul style="list-style-type: none"> - informazione scritta alla famiglia - se reiterato, nota disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni in classe (rumori eccessivi e persistenti, interventi oppositivi e volutamente proposti, insofferenza ai richiami dei docenti)	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale all'alunna/o - se reiterato, informazione scritta alla famiglia - se ancora reiterato, nota disciplinare - se il comportamento persiste, convocazione della famiglia - possibile sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente - Docente - Docente - Consiglio di classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Grave mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti, il personale non docente e i	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare con immediata convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Dirigente - Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

Dirigente Scolastico; Comportamenti lesivi della dignità o della incolumità dei compagni o del personale (es. aggressione fisica o verbale, materiale o psicologica, insulti, minacce, offese al sentimento religioso, razziste o riferite all'orientamento sessuale). Sarà considerato aggravato il comportamento diretto a persone diversamente abili.	<ul style="list-style-type: none"> - possibile sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni - se reiterato, possibile sospensione superiore ai 15 giorni eventuale allontanamento dalla comunità scolastica con conseguente esclusione dallo scrutinio finale e/o dall'Esame di Stato 	- Consiglio di Istituto	
Comportamenti scorretti durante le uscite, le visite d'istruzione o altri eventi esterni all'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> - immediata nota disciplinare - convocazione della famiglia - possibile sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni <p>N.B. in caso di danni volontari comunicazione alla famiglia per risarcimento danni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente/Dirigente - Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Telefono cellulare acceso o utilizzo dello stesso per chiamare o mandare messaggi durante l'orario scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro immediato del cellulare e deposito nella cassaforte della scuola, informazione scritta alla famiglia - Convocazione della famiglia per il ritiro - Se reiterato, possibile sospensione da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente/Dirigente - Docente che rileva l'infrazione comunica al Coordinatore di Classe, che provvede a richiedere la convocazione del Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Telefono cellulare utilizzato impropriamente con violazione della privacy: foto scattate o video registrati all'insaputa dei compagni e dei docenti e loro diffusione in contesti non scolastici e/o non autorizzati.	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione della famiglia - Possibile sospensione da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Dirigente - Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

MANCANZE VERSO L'AMBIENTE E LE STRUTTURE DELL'ISTITUTO

CASO	PROVVEDIMENTO	PERSONA/ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
Uso improprio dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili dell'Istituto; danneggiamento involontario delle strutture (pulizia e rotture di apparecchiature)	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale e/o informazione scritta alla famiglia dell'alunna/o - comunicazione alla famiglia per risarcimento danni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Danneggiamento volontario delle strutture (pulizia, imbrattamenti e rotture di apparecchiature)	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare e convocazione della famiglia - comunicazione alla famiglia per risarcimento dei danni - eventuale sospensione da 1 a 15 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Dirigente - Dirigente - Consiglio di classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

MANCANZE NEI CONFRONTI DELLE NORME DI SICUREZZA

CASO	PROVVEDIMENTO	PERSONA/ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
Inosservanza delle norme di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale all'alunna/o - se reiterato, informazione scritta alla famiglia - se ancora reiterato, nota disciplinare e convocazione della famiglia - se il comportamento persiste con esplicita indifferenza possibile sospensione 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Docente/Coordiatore - Dirigente - Consiglio di classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

Introduzione a scuola oggetti e materiali che possano creare disturbo o pericolo	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro del materiale e informazione scritta alla famiglia con convocazione della famiglia per il ritiro - possibilità di sospensione da 1 a 15 giorni se l'oggetto o il materiale viene usato impropriamente per arrecare danno ad altri 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Dirigente - Consiglio di Classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
--	---	--	--

ALTRE VIOLAZIONI

CASO	PROVVEDIMENTO	PERSONA/ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
L'alunno/a fuma a scuola	Nota disciplinare scritta su RE e convocazione della famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Docente/Collaboratore - Dirigente per la convocazione 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
L'alunno/a falsifica la firma dei genitori	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare scritta sul RE - Comunicazione scritta da parte del Dirigente alla Famiglia - Possibile sospensione da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente - Consiglio di classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Introduzione a scuola/Assunzione di sostanze non lecite	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare scritta sul RE - Comunicazione scritta da parte del Dirigente alla Famiglia - Possibile sospensione da 1 a 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente - Consiglio di classe 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti
Atti che si configurano come reati	<ul style="list-style-type: none"> - Nota sul RE - Segnalazione alle Forze dell'Ordine - Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente - Dirigente - Consiglio di istituto 	Sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti

SI FA PRESENTE CHE:

- a) a discrezione della valutazione del Consiglio di Classe tutti i comportamenti gravi e la scarsa frequenza scolastica possono dare luogo all'esclusione dalle attività extrascolastiche (gite, gare);
- b) sono considerate mancanze gravi i comportamenti offensivi della persona (compagni, docenti, personale non docente), tanto più se nella mancanza è ravvisabile l'intento provocatorio, la gratuità e la reiterazione;
- c) qualora si verifichi il caso di reiterato comportamento, che abbia già dato luogo a ripresa verbale e scritta da parte del docente, ammonizione da parte del DS, il Consiglio di Classe può procedere all'irrogazione della sospensione da 1 a 15 gg. o percorso didattico socialmente utile per la comunità scolastica (pulizia dei banchi, riordino della biblioteca, sistemazione dei laboratori), tenuto conto delle possibilità di sorveglianza
- d) Le sanzioni disciplinari più gravi verranno irrogate dall'organo competente previa convocazione dei genitori in seno al Consiglio di Classe che avranno, in quella sede, facoltà di fornire chiarimenti e giustificazioni relativamente al comportamento dell'alunno.
- e) Le sanzioni disciplinari e il recupero dell'alunno sono considerati in sede definizione del giudizio sul comportamento.

Articolo 3 - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il processo di irrogazione della sanzione è un procedimento amministrativo e come tale si svolge ai sensi della L. 241/1990.

A) Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico, facendo un'annotazione nell'apposita sezione e/o via e-mail.

Sanzione dell'allontanamento

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento

allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica peo/pec, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

E' possibile che il contraddittorio a difesa venga disposto anche durante il consiglio di classe convocato per l'eventuale assunzione del provvedimento disciplinare

A) Fase dell'iniziativa:

Nei casi di infrazioni che prevedono come sanzione l'allontanamento dalla comunità scolastica, il docente che assiste alla infrazione insieme al coordinatore provvede alla contestazione dell'accaduto, registrando il fatto sul registro elettronico in modo che sia visibile alla famiglia dell'alunno coinvolto **entro 3 giorni** e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico che avvia la contestazione di addebito. Il termine si considera decorrente dall'accadimento dei fatti, se immediatamente consumati in presenza di uno dei docenti o di un collaboratore scolastico, o dal diverso termine in cui si è venuti a conoscenza dei medesimi.

B) Fase Istruttoria

Il Dirigente scolastico, o il coordinatore di classe, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando tempestivamente la seduta, di norma entro sette giorni scolastici dall'annotazione nel Registro elettronico. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La convocazione deve contenere l'ODG specifico con l'invito per l'audizione dei genitori e dell'alunno.

In tale sede si procede all'istruttoria di approfondimento (relazioni di docenti presenti e/o di altri alunni da verbalizzare, acquisizione di file, filmati, screenshot) e all'ascolto dello studente trasgressore.

Lo studente ha diritto a partecipare assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore, rendere dichiarazioni e presentare memorie scritte, che possono essere anche sostitutive della presenza. E' possibile anche acquisire memorie scritte da parte dello studente o della famiglia.

C) Fase Decisoria/Costitutiva

A tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

La seduta dell'Organo competente, sia nella fase istruttoria che in quella decisoria, è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Per la determinazione del quorum costitutivo i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente è adottata a maggioranza degli aventi diritto, deve essere debitamente motivata e comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia.

D) Fase esecutiva

In caso di allontanamento dalla scuola o di applicazione della sanzione sostitutiva, il coordinatore di classe avrà cura di mantenere opportuni contatti con lo studente e con la sua famiglia al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché provveda in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso di alunno proveniente da altro istituto per il quale venga comunicata l'esistenza di una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART. 4 – IMPUGNAZIONI

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R.235/2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione

Contro i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Contro le sanzioni disciplinari assunte dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia da parte dello studente e di chi vi abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della sanzione. L'Organo Interno di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricorso.

